

Regione Lazio

**DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
RICERCA**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2026, n. G06978

PR FESR Lazio 2021-2027. Progetto T0008B0036 - A0906 - Obiettivo specifico 1.3 - Avviso Pubblico GIOVANI ATTIVITA' PROFESSIONALI annualità 2025 approvato con DE G10367 del 06/08/2025. Approvazione dell'elenco delle Domande Formalmente non ammissibili.

OGGETTO: PR FESR Lazio 2021-2027. Progetto T0008B0036 – A0906 - Obiettivo specifico 1.3 - Avviso Pubblico **GIOVANI ATTIVITA' PROFESSIONALI** annualità 2025 approvato con DE G10367 del 06/08/2025. Approvazione dell'elenco delle Domande Formalmente non ammissibili.

il DIRETTORE REGIONALE
SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE e RICERCA
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del PR FESR Lazio 2021-2027

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Misure per la competitività delle imprese;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 97 del 26/02/2024, che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l'incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca;
- l'Atto di Organizzazione n. G03067 del 18 marzo 2024, recante: *“Organizzazione della Direzione regionale "Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca”*”;
- l'Atto di Organizzazione n. G08600 del 26 giugno 2024 di conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area *“Misure per la competitività delle imprese”* al dott. Guido Vasciminno, con decorrenza 28 giugno 2024 e per la durata di tre anni;

VISTI inoltre:

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che stabilisce regole comuni applicabili al FESR;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la Decisione di esecuzione C (2022) 7883 final del 26/10/2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma *“PR Lazio FESR 2021-2027”*, contrassegnato con il CCI I021IT16RFP008, così come modificato da ultimo con Decisione C(2024) 6747 final del 26/09/2024;

- la deliberazione di Giunta regionale del 7 novembre 2024, n. 918, di presa d'atto della Decisione C (2024) 6747 final del 26/09/2024 della Commissione Europea che approva la modifica del Programma "PR Lazio FESR 2021-2027";
- il PR Lazio FESR 2021-2027 che ai sensi dell'art. 22, paragrafo 3, lettera k) e articolo 71 del RDC individua l'Autorità di Gestione del Programma nel Direttore pro tempore della Direzione regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca;
- la deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 2024, n. 1120 con la quale si approva il Documento Attuativo del Programma (DAP) PR FESR Lazio 2021-2027, Versione 1.0;
- la determinazione dirigenziale n. G11628 del 12/09/2025 con cui è stata approvata la versione 3.0 del documento "*Descrizione del sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.)*" con i relativi allegati, per il PR FESR Lazio 2021-2027;
- la determinazione n. G17670 del 29/12/2023, rettificata con DE n. G02996 del 15/03/2024, che individua Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio del PR Lazio FESR 2021-2027 per le funzioni delegate di cui agli art. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) 2021/1060 e approva lo Schema di Convenzione sottoscritta il 26 marzo 2024;

PREMESSO che:

- nel DAP è individuata l'Azione 1.3.3 sub a) Competitività - investimenti e valorizzazione economica dei risultati della ricerca, nell'ambito dell'Obiettivo strategico 1 "*Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC*" - Obiettivo specifico 1.3 "*Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi*", che prevede interventi anche a sostegno delle attività professionali;
- con determinazione dirigenziale n. G10367 del 06/08/2025 è stato approvato l'Avviso Pubblico GIOVANI ATTIVITA' PROFESSIONALI e la relativa modulistica, con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00, a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027 – Obiettivo specifico 1.3;
- con decreto dirigenziale n.G02386 del 25/02/2026 è stata costituita la Commissione Tecnica di Valutazione delle domande presentate nell'ambito dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. G10367 del 06/08/2025;

CONSIDERATA l'attività di istruttoria formale, in capo a Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, così come previsto dall'art. 6 dell'Avviso pubblico e dal Sistema di Gestione e Controllo dell'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.) per il PR FESR Lazio 2021-2027, la cui versione 3.0 è stata approvata con determinazione dirigenziale n. G11628 del 12/09/2025;

TENUTO CONTO che il processo di istruttoria è gestito da Lazio Innova S.p.A. attraverso la piattaforma digitale GeCOWEB Plus, a presidio degli adempimenti di trasparenza e privacy nei confronti dei potenziali beneficiari delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Avviso;

TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il Decreto 31/05/2017, n. 115, per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e di quanto disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;

VISTA la nota prot. n. 0018290 del 15/05/2026 con la quale Lazio Innova S.p.A., a seguito della conclusione delle verifiche formali delle domande pervenute a valere sull'Avviso Pubblico in oggetto, trasmette l'elenco relativo alle Domande formalmente non ammissibili (Allegato 1) con indicazione dei motivi di non ammissibilità;

RITENUTO, pertanto, di dover:

- prendere atto degli esiti trasmessi da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0018290 del 15/05/2026, relativi all'attività svolta;
- approvare l'elenco delle Domande Formalmente non ammissibili (Allegato 1), con indicazione dei motivi di non ammissibilità, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio, la comunicazione delle sopradette risultanze agli interessati e l'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii..

DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto degli esiti trasmessi da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0018290 del 15/05/2026, relativi all'attività svolta;
- di approvare l'elenco delle Domande Formalmente non ammissibili (Allegato 1), con indicazione dei motivi di non ammissibilità, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio, la comunicazione delle sopradette risultanze agli interessati e l'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii..

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito www.lazioeuropa.it e sul sito del Programma <https://fesr.regione.lazio.it>.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data.

Il Direttore
Tiziana Petucci

PR FESR Lazio 2021/2027. Obiettivo specifico 1.3. Progetto T0008B0036 – A0906 Avviso Pubblico “Giovani Attività Professionali” approvato con DE n. G10367 del 06/08/2025

ALLEGATO 1 - Domande formalmente NON AMMISSIBILI

N.	N. Prot. Domanda	Data finalizzazione	Denominazione Soggetto Richiedente	Motivazione Non Ammissibilità Formale
1	A0906-2025-096649	22/09/2025 17:40:49	FRATESCHI GIANMARCO	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala che l'estratto contributivo scaricato dal sito della cassa dei dottori commercialisti non è un documento sufficiente ad attestare la regolarità contributiva ai sensi dell'Avviso in oggetto. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n°0006450 del 24/02/2026, il richiedente ha trasmesso con pec prot. n° 0006530 del 24/02/2026 controdeduzioni che solo parzialmente hanno sanato le cause di non ammissibilità della domanda. In particolare, mentre è stata presentata la dichiarazione dei redditi corretta richiesta nell'Avviso con l'indicazione del domicilio fiscale del Professionista nella Regione Lazio, il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente allegato alle controdeduzioni, riportando una data successiva a quella della presentazione della domanda, non può essere accettato. Conferma di non ammissibilità inviata in data 20/04/2026 prot. n° 0014723.</p>
2	A0906-2025-100636	08/01/2026 18:03:08	STELITANO PAOLO	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0004851 del 12/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
3	A0906-2025-096599	16/09/2025 13.25.36	DOKO ENDRIOL	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile); - il Professionista proponente non ha allegato la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0004874 del 12/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
4	A0906-2025-097163	16/10/2025 16:25:26	VUCETICH GIORGIA	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0004844 del 12/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
5	A0906-2025-096454	26/09/2025 12:14:42	CASABURI LUCA	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha il domicilio fiscale nella Regione Lazio risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0004841 del 12/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>

N.	N. Prot. Domanda	Data finalizzazione	Denominazione Soggetto Richiedente	Motivazione Non Ammissibilità Formale
6	A0906-2025-097668	15/10/2025 10:29:16	MARONGIU RICCARDO	<p>Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda non è stata presentata in maniera corretta e completa, quindi, non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - il Professionista proponente ha prodotto un modello non conforme alla dichiarazione dei redditi da presentare all'Agenzia delle Entrate, richiesta dall'Avviso pubblico con riferimento all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Tale difformità non consente di desumere il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio; - la verifica del numero seriale della marca da bollo da euro 16,00, apposta sulla domanda di partecipazione, ha restituito esito negativo, in quanto il relativo codice risulta inesistente. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0006496 del 24/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
7	A0906-2025-101626	10/12/2025 11:53:06	MAGISTRI MARCO	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala che l'estratto contributivo scaricato dal sito della cassa dei dottori commercialisti non è un documento sufficiente ad attestare la regolarità contributiva ai sensi dell'Avviso in oggetto. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0004855 del 12/02/2026, il richiedente ha trasmesso con pec prot. n° 0005072 del 13/02/2026 controdeduzioni che non apportano nuovi elementi tali da consentire la modifica della proposta di non ammissibilità. In particolare, il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente allegato alle controdeduzioni, riportando una data successiva a quella della presentazione della domanda, non può essere accettato. Conferma di non ammissibilità inviata in data 20/04/2026 prot. n° 0014720.</p>
8	A0906-2025-097957	14/01/2026 11:32:29	MARAZZA ALESSANDRO	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0004854 del 12/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
9	A0906-2025-102254	15/01/2026 16:58:13	ESPOSITO DOMENICA ALEXA	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile); - il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Si evidenzia, inoltre, che è stata prodotta la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2024 (Modello Redditi PF 2025) dalla quale emerge che il Professionista proponente non ha il domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0004852 del 12/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
10	A0906-2025-097181	13/10/2025 10:02:57	RICCIARDI CHIARA	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda non è stata presentata in maniera corretta e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - Il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile); - la verifica del numero seriale della marca da bollo da euro 16,00, apposta sulla domanda di partecipazione, ha restituito esito negativo, in quanto il relativo codice risulta inesistente. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0004850 del 12/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>

N.	N. Prot. Domanda	Data finalizzazione	Denominazione Soggetto Richiedente	Motivazione Non Ammissibilità Formale
11	A0906-2025-102139	13/01/2026 12:54:27	D'ANDREA DEBORAH	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala che il certificato rilasciato dalla Cassa Forense, allegato alla domanda, attiene ai versamenti effettuati dal professionista nell'anno 2024;</p> <p>- il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione allegata risulta priva del protocollo di invio e/o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0006513 del 24/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
12	A0906-2025-097357	14/10/2025 21:00:13	RICCITELLI SIMONE	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala che il certificato rilasciato da Inarcassa (prot. n. 0213003.20-02-2021), allegato alla domanda, attiene ai versamenti effettuati dal professionista nell'anno 2020. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0006485 del 24/02/2026, il richiedente ha trasmesso con pec prot. n° 0006531 del 24/02/2026 controdeduzioni che non apportano nuovi elementi tali da consentire la modifica della proposta di non ammissibilità. In particolare, il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente allegato alle controdeduzioni, riportando una data successiva a quella della presentazione della domanda, non può essere accettato. Conferma di non ammissibilità inviata in data 20/04/2026 prot. n° 0014733.</p>
13	A0906-2025-102192	15/01/2026 12:59:23	COPPONI SIMONE	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda non è stata presentata in maniera corretta e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala che l'accettazione, da parte dell'Ente previdenziale, della richiesta di rateizzazione relativa agli anni 2024-2025 non può essere considerata un documento equivalente al certificato di regolarità contributiva;</p> <p>- la verifica del numero seriale della marca da bollo da euro 16,00, apposta sulla domanda di partecipazione, ha restituito esito negativo, in quanto il relativo codice risulta inesistente. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0006515 del 24/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
14	A0906-2025-097993	11/01/2026 12:48:48	DI MAMBRO POMPEO	<p>Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione allegata risulta priva del protocollo di invio e/o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale carenza non consente di certificare il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0006509 del 24/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>

N.	N. Prot. Domanda	Data finalizzazione	Denominazione Soggetto Richiedente	Motivazione Non Ammissibilità Formale
15	A0906-2025-097943	15/01/2026 16:44:09	MUCCIARELLI MATTEO	Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione allegata risulta priva del protocollo di invio e/o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale carenza non consente di certificare il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0006505 del 24/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
16	A0906-2025-097862	16/10/2025 11:28:15	ROSSI RAFFAELE	Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione allegata risulta priva del protocollo di invio e/o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale carenza non consente di certificare il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 006456 del 24/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
17	A0906-2025-102215	14/01/2026 11:43:50	BELLAVITA GIULIO	Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). La mancanza di tale documento non ha consentito di desumere il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0006465 del 24/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
18	A0906-2025-097942	16/10/2025 14:11:20	LISI NAOMI	Il Professionista non ha presentato la domanda in maniera corretta e quindi non è ammissibile ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: alla domanda non è stata dedicata una marca da bollo da euro 16,00 come richiesto dall'Avviso Pubblico, ma da euro 2,00. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0014712 del 20/04/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
19	A0906-2025-102287	15/01/2026 16:36:12	D'ADDATO SAVERIO	Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione allegata risulta priva del protocollo di invio e/o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale carenza non consente di certificare il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0006442 del 24/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
20	A0906-2025-097551	16/10/2025 10:08:44	CONCONI ELENA CLAUDIA	Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha il domicilio fiscale nella Regione Lazio risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0006495 del 24/02/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

N.	N. Prot. Domanda	Data finalizzazione	Denominazione Soggetto Richiedente	Motivazione Non Ammissibilità Formale
21	A0906-2025-097582	15/10/2025 15:36:49	GIARDINA GIUSEPPINA	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile);</p> <p>- il Professionista proponente non ha il domicilio fiscale nella Regione Lazio risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0007786 del 05/03/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
22	A0906-2025-096918	23/09/2025 14:21:06	MONTERO VELASCO MARIA FERNANDA	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala che il certificato presentato ai versamenti effettuati nell'anno 2024 ed è datato 24/03/2025 (oltre 120 giorni dalla data di presentazione della domanda avvenuta in data 23/09/2025). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0007784 del 05/03/2026, il richiedente ha trasmesso con pec prot. n° 0008654 del 11/03/2026 controdeduzioni che non apportano nuovi elementi tali da consentire la modifica della proposta di non ammissibilità. In particolare, il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente allegato alle controdeduzioni, riportando una data successiva a quella della presentazione della domanda, non può essere accettato. Conferma di non ammissibilità inviata in data 20/04/2026 prot. n° 0014731.</p>
23	A0906-2025-096290	16/09/2025 16:13:15	COREA LORENZO	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0007782 del 05/03/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
24	A0906-2025-096621	16/09/2025 15:23:00	BACCARINI GIANMARCO	<p>Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione allegata è relativa all'anno 2022 (Modello Redditi PF 2023) e priva del protocollo di invio e/o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale carenza non consente di certificare il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0008456 del 10/03/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
25	A0906-2025-100459	13/01/2026 11:25:16	PISANI FILIPPO MARIA	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile);</p> <p>- il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione di inizio attività (modello AA9) presentata all'Agenzia delle Entrate. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0008461 del 10/03/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>

N.	N. Prot. Domanda	Data finalizzazione	Denominazione Soggetto Richiedente	Motivazione Non Ammissibilità Formale
26	A0906-2025-097680	16/10/2025 12:16:52	FRATINI RICCARDO	Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0008459 del 10/03/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
27	A0906-2025-097847	15/10/2025 16:10:02	ERCOLI CATERINA	Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato valido dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0014713 del 20/04/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
28	A0906-2025-097981	16/10/2025 11:01:37	VALENZI MARCO	Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala che l'estratto contributivo della Cassa dei Geometri non è un documento sufficiente ad attestare la regolarità contributiva ai sensi dell'Avviso in oggetto. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0009286 del 16/03/2026, il richiedente ha trasmesso con pec prot. n° 0009539 del 16/03/2026 controdeduzioni che non apportano nuovi elementi tali da consentire la modifica della proposta di non ammissibilità. Si segnala che la comunicazione della Cassa dei Geometri datata 15/10/2022 allegata alle controdeduzioni, con la quale comunica un accordo di rateizzazione del debito per gli anni 2019 e 2020, e i report relativi ai pagamenti in corso non sono documenti sufficienti ad attestare la regolarità contributiva ai sensi dell'Avviso in oggetto. Conferma di non ammissibilità inviata in data 20/04/2026 prot. n° 0014727.
29	A0906-2025-097982	16/10/2025 10:53:11	PAOLUCCI LORENZO	Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione di inizio attività (mod. AA9) presentata all'Agenzia delle Entrate. Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione allegata risulta priva del protocollo di invio e/o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale carenza non consente di certificare il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0009282 del 16/03/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
30	A0906-2025-096344	28/09/2025 19:53:26	RAFFAGNINI VALERIA	Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente ha prodotto un modello non conforme alla dichiarazione dei redditi da presentare all'Agenzia delle Entrate, richiesta dall'Avviso pubblico con riferimento all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Tale difformità non consente di desumere il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0009248 del 16/03/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

N.	N. Prot. Domanda	Data finalizzazione	Denominazione Soggetto Richiedente	Motivazione Non Ammissibilità Formale
31	A0906-2025-097763	14/01/2026 12:25:15	CAPONI ROBERTA	<p>Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione allegata risulta priva del protocollo di invio e/o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale carenza non consente di certificare il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0010696 del 25/03/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
32	A0906-2025-097399	15/10/2025 16:36:45	SZEKER ANDREA	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala, infatti, che il certificato rilasciato dalla Cassa Geometri, datato 09/05/2025, risulta scaduto alla data di presentazione della domanda (15/10/2025), considerata la sua validità di 120 giorni (con ultimo giorno di validità fissato al 06/09/2025). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0010688 del 25/03/2026, il richiedente ha trasmesso con pec prot. n° 0010801 del 26/03/2026 controdeduzioni che solo parzialmente hanno sanato le cause di non ammissibilità della domanda. In particolare, mentre è stata presentata la dichiarazione dei redditi dell'anno richiesto nell'Avviso, con il quale si attesta il domicilio fiscale del Professionista nella Regione Lazio, il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente allegato alle controdeduzioni, riportando una data successiva a quella della presentazione della domanda, non può essere accettato. Conferma di non ammissibilità inviata in data 20/04/2026 prot. n° 0014737.</p>
33	A0906-2025-097677	17/11/2025 11:35:50	BELLINIA MARCO	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala, inoltre, che il DURC allegato alla domanda, risulta scaduto (ultimo giorno di validità 29/10/2025) alla data di presentazione della domanda (17/11/2025). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0010690 del 25/03/2026, il richiedente ha trasmesso con pec prot. n° 0010803 del 26/03/2026, prot. n° 0011206 del 30/03/2026, prot. n° 0011387 del 30/03/2026, prot. n° 0012299 del 02/04/2026, prot. n° 0012727 del 03/04/2026 e prot. n° 0013238 del 08/04/2026 controdeduzioni che solo parzialmente hanno sanato le cause di non ammissibilità della domanda. In particolare, mentre è stata presentata la ricevuta che attesta l'effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente e il DURC allegati alle controdeduzioni, riportando una data successiva a quella della presentazione della domanda, non possono essere accettati. Conferma di non ammissibilità inviata in data 20/04/2026 prot. n° 0014739.</p>
34	A0906-2025-097447	07/10/2025 17:29:15	DE MARCHIS GABRIELE	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato valido dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile); - il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione di inizio attività (modello A49) all'Agenzia delle Entrate. Si evidenzia, infatti, che è stato allegato il certificato di attribuzione della partita IVA. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0010687 del 25/03/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>

N.	N. Prot. Domanda	Data finalizzazione	Denominazione Soggetto Richiedente	Motivazione Non Ammissibilità Formale
35	A0906-2025-097908	16/10/2025 16:40:17	DE ROBERTIS GIAN MARCO	<p>Il Professionista non ha dimostrato di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione allegata risulta priva del protocollo di invio e/o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale carenza non consente di certificare il dato relativo al domicilio fiscale nella Regione Lazio. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0010693 del 25/03/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
36	A0906-2025-097682	16/10/2025 16:33:34	ROCCHI EDOARDO	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. In particolare: il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala che il certificato presentato è stato rilasciato dalla Cassa Geometri, mentre nella domanda il Professionista fa riferimento all'iscrizione all'ordine degli Ingegneri; in ogni caso detto documento è datato 31/03/2025, pertanto risulta scaduto alla data di presentazione della domanda (16/10/2025), considerata la sua validità di 120 giorni (con ultimo giorno di validità fissato al 29/07/2025). A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0014110 del 15/04/2026, il richiedente ha trasmesso con pec prot. n° 0014216 del 16/04/2026 controdeduzioni che non apportano nuovi elementi tali da consentire la modifica della proposta di non ammissibilità. Infatti, la dichiarazione del 15/04/2026 sullo stato dei pagamenti della Cassa dei Geometri per l'anno 2025 non è un documento sufficiente ad attestare la regolarità contributiva ai sensi dell'Avviso in oggetto e il certificato rilasciato dall'Ente Previdenziale Privato competente allegato alle controdeduzioni, riportando una data successiva a quella della presentazione della domanda, non può essere accettato. Conferma di non ammissibilità inviata in data 11/05/2026 prot. n° 0017453.</p>
37	A0906-2025-097959	15/10/2025 21:38:21	QUINTORIO GIORGIO	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda presentata non risulta completa e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato valido dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile). Si segnala, infatti, che è stato allegato il DURC;</p> <p>- il Professionista proponente non ha prodotto la dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2023 (Modello Redditi PF 2024). Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione allegata è riferita all'anno successivo 2024 (Modello Redditi PF 2025) ed è priva di protocollo d'invio e/o ricevuta di presentazione telematica. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0014108 del 15/04/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>
38	A0906-2025-097463	17/10/2025 23:01:54	ALVITI CRISTIANO	<p>Il Professionista non possiede i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. Inoltre, la domanda non è stata presentata in maniera corretta e quindi non è ammissibile anche ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico. In particolare: - il Professionista proponente, alla data di presentazione della domanda, non ha dimostrato di essere in possesso di una situazione di regolarità contributiva attestata tramite il certificato rilasciato valido dall'Ente Previdenziale Privato competente (documento da allegare obbligatoriamente alla domanda e non integrabile); - la verifica del numero seriale della marca da bollo da euro 16,00, apposta sulla domanda di partecipazione, ha restituito esito negativo, in quanto il relativo codice risulta inesistente. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n° 0014109 del 15/04/2026, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.</p>